

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 27

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 giugno 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

VALLE DEL NISI - AREA DELLE TERME

STATUTO DEL COMUNE DI COLLESANO

(MODIFICA)

SOMMARIO

Statuto del comune di Capo d'Orlando.	Pag.	3
Statuto dell'Unione dei comuni Valle del Nisi - Area delle Terme	»	22
Statuto del comune di Collesano. (Modifica)	»	29

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

(Provincia di Messina)

Lo statuto del comune di Capo d'Orlando è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 10 dicembre 1999, e successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 26 ottobre 2001.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, modificato ed integrato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 29 marzo 2011.

Preambolo

Cenni storici

Capo d'Orlando, nel cui territorio sorgeva l'antica città di Agatirno e che deve il suo attuale nome, secondo la leggenda e la narrazione di Goffredo da Viterbo, all'omonimo paladino di Francia che, al seguito di Carlo Magno, qui si fermò, nel corso del suo viaggio in Palestina, acquista l'indipendenza amministrativa dal Comune di Naso il 27 settembre 1925, in seguito al prosperare dell'agricoltura, della pesca e degli scambi commerciali e marittimi.

Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI TERRITORIO

Art. 1

1. Capo d'Orlando, Comune della Repubblica, è costituito dalla comunità insediata nel territorio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale.

Confina con i Comuni di: Naso, Mirto, Caprileone, Torrenova e con il Mar Tirreno.

Ha una superficie di ha 1.450 e una popolazione di 11.950 abitanti, censita alla data del 20 ottobre 1991.

Le contrade del Comune sono:

— Contrade collinari: Bastione, Forno Alto, Certari, Catutè, S. Martino, Marmaro, Scafa.

— Contrade in pianura: Forno Medio, Malvicino, Piscittina, S. Lucia, Masseria, Vina, Bruca.

— Contrade balneari: S. Gregorio, S. Carrà, Forno Marina, Tavola grande (Trazzerà Marina).

Esprime nello statuto la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Capo d'Orlando tutela la propria civiltà, riconosce le specificità culturali, storiche, religiose, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.

3. Il Comune di Capo d'Orlando concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

4. Il Comune di Capo d'Orlando valorizza ogni forma di collaborazione con gli enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

5. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed indifferibile e lo status dell'acqua come bene pubblico, confermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e al tempo stesso per dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 2

1. Il Comune di Capo d'Orlando, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti di ogni età e condizione sociale, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile.

2. Il Comune di Capo d'Orlando orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

3. Il Comune di Capo d'Orlando, in adesione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 7, che richiama la legge 18 gennaio 1992, n. 16, delle norme della legge 19 marzo 1990, n. 55 e di ogni altra normativa vigente, compresa la legge 28 gennaio 1977, n. 10, rendendosi interprete dei sentimenti e della volontà dei cittadini, promuove ed attua i principi della trasparenza per rimuovere i fenomeni degenerativi e inquietanti che sono alla base della sfiducia nelle istituzioni. A tal fine si intesta le battaglie per il cambiamento, anche metodologico, nella conduzione dell'amministrazione comunale, la cui gestione è servizio per la comunità ed impegno morale del singolo amministratore, nell'osservanza delle norme di legge che regolano la convivenza civile. Per tali motivi all'atto della presentazione delle candidature e della nomina i candidati, i consiglieri, gli assessori, il sindaco ed il difensore civico dovranno dichiarare la propria possidenza patrimoniale precisando in particolare la destinazione urbanistica dei terreni posseduti nonché se loro stessi, i coniugi o i conviventi, siano interessati in procedimenti di abusivismo edilizio; se siano soci di imprese, società, cooperative, studi professionali che hanno rapporti economici col Comune; se aderiscono ad associazioni segrete.

Art. 3

Sede comunale

1. La sede del Comune è in piazza Europa presso la Casa comunale ove, di regola, si svolgono le adunanze

degli organi elettivi collegiali; in casi eccezionali e per particolari esigenze, le adunanze stesse potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla predetta sede.

2. Il Comune di Capo d'Orlando, in considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione, si può dotare di strutture adeguate per decentrare i servizi anche nelle frazioni.

Riconosce nel gemellaggio con la città di Fremantle (W. Australia) un indissolubile vincolo sociale, culturale e storico.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.

Valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale regionale e provinciale e ne attua gli obiettivi, tenendo conto delle istanze di cittadini, enti ed associazioni portatori di interessi diffusi.

Sostiene la lotta al racket ed alla delinquenza organizzata, attraverso iniziative e contributi, compresi quelli volti a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi istituzionali a tali compiti preposti.

A tal fine riconosce nell'A.C.I.O. (Associazione commercianti e imprenditori orlandini) il punto di riferimento nazionale ed internazionale nella ribellione al racket, come baluardo per la difesa dei principi delle libertà civili e morali degli imprenditori orlandini e si impegna a sostenerne le battaglie nell'interesse della comunità stessa.

Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

Promuove iniziative per la tutela dei valori e dei diritti della famiglia ed in particolare dell'infanzia, degli anziani e di tutte le categorie deboli.

Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.

Promuove gli interventi per evitare i disagi e le devianze giovanili.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società.

Predisporre progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, incentivando l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.

Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività dei beni culturali esistenti, anche attraverso l'istituzionalizzazione della mostra di pittura: "Vita e paesaggio di Capo d'Orlando", nonché mediante la creazione di una pinacoteca comunale.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.

In questo senso, il Comune:

a) promuove lo sviluppo dell'economia turistica, riconoscendo come suo presupposto la tutela del territorio e dell'ambiente.

Per questo obiettivo si impegnerà prioritariamente:

— a tutelare i valori paesaggistici del territorio, e la qualità delle acque di balneazione;

— a intraprendere ogni iniziativa atta a preservare le spiagge esistenti e a ricostituire quelle erose, puntando principalmente al ripristino dei meccanismi naturali di formazione delle spiagge;

— a conservare il patrimonio storico, artistico, archeologico;

b) condiziona i più rilevanti interventi sul territorio a valutazione di impatto ambientale, nei modi stabiliti da un apposito regolamento, sostiene interventi di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, idrico, acustico, da traffico;

c) si impegna alla riconversione dell'uso dello spazio urbano, privilegiando il trasporto pubblico, l'istituzione di isole pedonali e di piste ciclabili;

d) promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico del Comune e del suo comprensorio, con particolare riferimento a quello individuato dal territorio del parco dei Nebrodi;

e) si riconosce obbligato all'esercizio dell'azione di risarcimento per danno ambientale subito e derivante da opere incidenti sul proprio territorio;

f) si impegna ad individuare e realizzare sul territorio aree di verde pubblico ed in particolare un parco urbano "Mediterraneo", nel quale, cioè siano mantenute e sviluppate le essenze arboree tipiche della vegetazione locale ed i sistemi tradizionali di coltura, a conservazione della cultura materiale del Comune;

g) si impegna a realizzare un museo archeologico e delle tradizioni popolari, in particolare di quella marinara ed agrumaria;

h) si impegna a tutelare, alla stregua di monumento, il Monte della Madonna, simbolo e riferimento della comunità orlandina;

i) considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti.

Riconosce all'educazione fisica, allo sport e alle attività ludico-ricreative, condotte nell'ambiente naturale, un ruolo essenziale nel processo educativo-formativo della persona, ai fini della tutela della salute;

l) riconosce i bambini ed i giovani come cittadini agli effetti del presente statuto.

A tal fine allo scopo di favorire la partecipazione anche dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Favorisce il diritto allo studio, alla salute, agli spazi ludico-ricreativi, alla promozione socio-culturale.

Il sindaco è il "difensore" dei bambini e promuove la convocazione obbligatoria almeno una volta all'anno di

consiglio comunale aperto ai bambini, ai giovani ed alle associazioni che ad essi fanno riferimento;

m) promuove l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica;

n) favorisce l'integrazione delle contrade attraverso la promozione del trasporto pubblico ed il decentramento di servizi comunali;

o) promuove la riscoperta, il ripristino e la valorizzazione degli antichi percorsi pedonali che collegano le varie frazioni al centro e tra di loro;

p) attiva campagne di sensibilizzazione per il contenimento dei consumi e della produzione di rifiuti e si impegna alla capillare diffusione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

q) promuove l'abbattimento di ogni barriera, architettonica o psicologica, che si frappone alla piena integrazione dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'introduzione nelle scuole di adeguati sostegni medici e psicologici a servizio di tutti i bambini;

r) favorisce gli interventi finalizzati all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro dei portatori di handicaps;

s) promuove la redazione di un piano per l'arredo urbano e per la definizione della toponomastica, che avrà riguardo della storia e della tradizione di questa comunità;

t) promuove iniziative tese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

u) promuove ed assume come finalità pubblica la tutela dei diritti degli animali e di qualsiasi genere e specie riconoscendone il diritto all'esistenza e preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza e che sia in contrasto con le caratteristiche etnologiche della specie.

Garantisce la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica privata;

v) garantisce un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;

z) promuove e garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio e in particolare l'INU, l'ordine degli ingegneri, architetti, geometri, geologi ecc.

Ricercherà, altresì, la collaborazione in modo particolare con i comuni vicini, con la Provincia di Messina, con la Regione Sicilia (art. 1, comma secondo, legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000).

Attraverso il servizio sociale promuove gli interventi di propria competenza d'intesa con la U.S.L. e concorre all'attuazione dei programmi integrativi per l'assistenza, l'inserimento sociale e i diritti delle persone handicappate ai sensi della legge regionale n. 16/1986.

Particolare attenzione verrà prestata alla problematica della fascia minorile e della famiglia, ai sensi degli artt. 8 e segg. della legge regionale n. 22/1986, ai ciechi, ai sordomuti, nonché a tutte le categorie di portatori di handicap.

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informa-

tivi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:

— adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministratori;

— mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;

— attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.

Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Il Comune di Capo d'Orlando indirizza la sua attività verso la realizzazione dei seguenti obiettivi, nel rispetto dell'ordinamento: concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto della dignità di ogni persona ed il diritto alla vita, adottando gli strumenti necessari affinché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.

Il Comune si impegna ad "assicurare a tutti i cittadini i servizi fondamentali per la persona e per la famiglia, con priorità per la salute, l'abitazione, l'istruzione, il lavoro e l'assistenza scolastica, la solidarietà alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio".

Capo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5

Organi del comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune nella qualità di capo dell'amministrazione; egli, inoltre, esercita le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi statali.

La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto articolo 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alla seduta dell'organo di cui fanno parte.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Art. 6

Norme generali

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in ter-

mine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.

2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, agli assessori, al Presidente del consiglio comunale e ai suoi consiglieri.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici.

3. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto quelle concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

6. Il segretario non partecipa alle sedute se si trova in stato di incompatibilità: in tal caso viene sostituito in via temporanea dal vice segretario.

7. I verbali delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali sono firmati dal rispettivo presidente, componente anziano e segretario.

8. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.

Art. 7

Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

Il consiglio comunale esercita la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.

Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini.

Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/1990, recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e come modificato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 30/00. Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o

associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie (art. 1, comma 3, punto 5, della legge regionale n. 30/00 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni).

I regolamenti e loro modifiche entrano in vigore successivamente decorsi i termini di pubblicazione di cui all'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91.

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura dell'ufficio segreteria per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 8

Albo pretorio, pubblicità e pubblicazioni

Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In applicazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, lo spazio fisico sarà affiancato o sostituito dall'albo on line. Nei giorni di apertura verrà mantenuta l'accessibilità agli atti cartacei.

Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione e/o pubblicazione degli atti e avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.

Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario generale e quelle del responsabile del servizio e del webmaster previste dalle vigenti norme.

Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge.

Altra copia dei citati documenti è depositata presso l'URP, a disposizione di chi intendesse prenderne visione diretta.

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, saranno pubblicati, ai fini di pubblicità notizia, nel sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali.

Ai sensi e con le modalità e le temporalizzazioni previste - la legge 18 giugno 2009, n. 69, gli obblighi di pub-

blicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Art. 9

Stemma e gonfalone

Il simbolo ed il gonfalone del Comune, raffiguranti il monte della Madonna, il Santuario, il mare e la spiaggia racchiusi in due rami di quercia intrecciati sormontati da una corona con in alto la scritta: "Comune di Capo d'Orlando", rappresentano la comunità.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Le cerimonie nelle quali è consentito l'uso del gonfalone sono quelle cui partecipa in testa in veste ufficiale il sindaco. In tal caso il gonfalone deve essere portato da un agente della polizia municipale in uniforme.

Nelle cerimonie alle quali partecipano anche autorità di governo, alti ufficiali, e comunque allorché la solennità delle stesse lo imponga, il gonfalone deve essere scortato da almeno due dipendenti del corpo di polizia municipale designati dal sindaco fra ufficiali, sottoufficiali e/o agenti.

Art. 10

Il consiglio comunale, competenze

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi ed alle normative statutarie.

Attività di auto-organizzazione

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.

Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;

b) agli atti per l'ordinamento comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/98;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi.

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza.

f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Attività di controllo

L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.

In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine

Art. 11

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività; può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal segretario generale.

I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 12

Commissioni consiliari - consulte

1. Il consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.

2. I poteri delle commissioni, la disciplina, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono determinati dal regolamento, il quale prevederà, altresì, le forme di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi.

3. In via ordinaria, e nell'ambito delle rispettive competenze, spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al consiglio e dei programmi; spetta altresì alle stesse la verifica e la relazione al consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

4. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società e concordano con gli stessi il calendario dei lavori.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia qualora costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione (art. 1, comma 2, legge regionale n. 30/2000).

Art. 13

Presidente del consiglio

Il consiglio comunale elegge nel suo seno l'ufficio di presidenza che è composto dal presidente, dal vice presidente e da un componente consigliere comunale. Tra questi componenti, almeno uno deve essere espressione delle minoranze consiliari.

Il presidente espleta i compiti attribuitigli dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni e tutti gli altri previsti dalla vigente legislazione e dallo statuto e regolamenti di questo comune.

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze, concede la parola; proclama il risultato delle votazioni; valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

Per l'espletamento delle sue funzioni il presidente si avvale delle strutture così come previste all'art. 10 del presente statuto a cui si rinvia. Il vice-presidente collabora con il presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato, previa adozione di apposito regolamento su funzionamento e attribuzione.

Art. 14

Consigliere anziano

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti, dal più anziano di età.

Ad egli spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Art. 15

I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Quelle presentate nel corso di una seduta saranno discusse nella riunione successiva non di prosecuzione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione al segretario generale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

La conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio comunale e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari costituiti, concorda, su proposta del presidente, il calendario dei lavori del consiglio, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione. In difetto d'accordo, il presidente del consiglio comunale provvede d'ufficio.

Alla conferenza dei capigruppo può partecipare il sindaco o un assessore suo delegato.

Gli atti e i provvedimenti che la G.M. intende sottoporre alla preventiva valutazione delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capigruppo consiliari ed alle commissioni competenti.

I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giuridiche (art. 6, legge regionale n. 30/00).

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio procederà alla surroga nei modi e nei termini di legge.

Art. 16

Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992.

Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.E.E.LL, alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.

Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 17

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce periodicamente e obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro aprile, anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

Può essere riunito, inoltre:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;

c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario generale darà tempestiva comunicazione.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta". L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C., ai sensi dell'art. 48 dell'OREL. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio, a cura del segretario generale.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente, che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto dando la precedenza, compatibilmente con questi, alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 18

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento. Nella seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati (legge regionale n. 30/00, art. 6).

Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: cioè la metà più uno di coloro che sono presenti alla votazione, tra i presenti sono computati gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.

I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario generale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Per quanto concerne il funzionamento della disciplina delle adunanze consiliari non previsti nel presente statuto si rinvia all'apposito regolamento vigente presso il Comune purché non in contrasto con lo stesso.

Gli schemi di proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale sono depositati in segreteria comunale per l'acquisizione dei prescritti pareri di legge. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica ai fini di redazione del testo da parte degli uffici comunali e dal rilascio dei prescritti pareri.

Art. 19

La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore al 20% del numero dei consiglieri assegnati

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.

Dura in carica 5 anni ed è nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del presidente del consiglio, del segretario generale, dei responsabili delle aree, pubblicati all'albo pretorio e comunicati all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Gli assessori sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni dopo aver prestato giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario generale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica, come previsto dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 7/92.

Il sindaco, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, individua i settori dell'amministrazione che affida a ciascun assessore.

Entro 60 giorni dal conferimento delle deleghe ogni assessore presenta al sindaco un programma con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare. Il programma citato viene aggiornato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Ogni assessore presenta alla giunta e al presidente del consiglio, per le relative deliberazioni, le proposte elaborate dal proprio assessorato; emana i provvedimenti relativi alle competenze che gli sono delegate; riferisce al consiglio, nel contesto della relazione annuale della giunta, sull'andamento degli uffici cui è preposto e sui risultati raggiunti.

Il sindaco può delegare ad un assessore il coordinamento di progetti specifici.

Art. 20

Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto; il sindaco stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili delle aree per fornire elementi valutativi.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario generale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 21

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.

Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:

— predispone gli schemi di regolamento;

— elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;

— predisporre gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

Nell'attività di iniziativa e di raccordo:

— elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;

— delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;

— delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;

— indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;

— indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;

— dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.

Nell'attività di amministrazione:

— adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;

— adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto e quelli attuativi di strumenti generali di pianificazione e/o programmazione vigenti quando non comportano la loro variazione ;

— affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali che non sono di competenza del sindaco, per l'esercizio di attività intellettuali;

— approva i progetti definitivi di lavori pubblici e le istanze di finanziamento;

— approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;

— adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo statuto, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

— recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati per le materie non riservate ad altri organi;

— adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

— autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;

— procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

Art. 22

Il sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di sovrintendenza e vigilanza, nonché di amministrazione.

Egli ha competenza residuale, compiendo tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario, al direttore generale o ai dirigenti. Il sindaco, o chi ne fa le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990, le funzioni di ufficiale di Governo e, in particolare l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia pubblica; esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 23

Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali come previsto dalle vigenti norme regionali, che disciplinano altresì i casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, mozione di sfiducia, cessazione dalla carica, nonché il suo stato giuridico.

Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano le norme della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.

Il sindaco, organo esecutivo del comune, presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.

Il sindaco entra in carica e assume le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo all'atto della proclamazione. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 24

Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dalla legge, dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche e integrazioni.

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori, e può sospendere l'adozione dei singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;

b) convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo stesso statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del comune, a quelli di decentramento, al segretario e ai dirigenti, in particolare:

1) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;

2) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce, con provvedimento motivato, agli stessi le funzioni di cui all'art. 17, comma 68, lett. C), della legge n. 127/1997;

3) revoca il segretario comunale;

4) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed

integrazioni, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 48/91, nonché delle norme del presente statuto e dei regolamenti del comune;

5) effettua e partecipa a tutte le nomine, le designazioni e le revocche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, eccettuate le elezioni riservate alla competenza consiliare;

6) nomina e designa i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essa dipendenti o controllati, fermo restando il divieto di nominare presso questi organismi ed altre commissioni il proprio coniuge e i parenti ed affini fino al secondo grado;

7) revoca e sostituisce i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;

8) conferisce incarichi a tempo determinato ad esperti, secondo le modalità dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni;

9) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

10) impartisce direttive al comandante del corpo di polizia municipale;

11) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte a tutti gli atti di rappresentanza politica;

12) rappresenta il comune in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti, con facoltà di conciliare e transigere e promuovere le azioni possessorie e gli atti conservativi;

13) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;

14) convoca i comizi per i referendum consultivi;

15) adotta le ordinanze ordinarie previste dalla legge e dai regolamenti;

16) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune, attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;

17) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;

18) comunica accertamenti e decisioni;

19) emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;

20) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;

21) incarica i funzionari comunali per l'autenticazione delle sottoscrizioni, giusto art. 20, legge n. 15/68;

22) attribuisce le funzioni di messo comunale;

23) effettua variazioni e storni tra capitoli appartenenti alle stesse rubriche di bilancio, nonché prelevamenti dal fondo di riserva nei provvedimenti di sua competenza;

24) compie in genere tutti gli atti di amministrazione, con un provvedimento chiamato "determinazione", che la legge o lo statuto non attribuiscono alle competenze di altri organi del comune, di decentramento del segretario o dei dirigenti;

25) riceve gli atti di notorietà, assistito dal segretario comunale.

Il sindaco, inoltre, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale, sul-

l'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

b) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza, e può disporre l'acquisizione di: atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dell'ente;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dagli organi collegiali;

e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;

f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzionali e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione degli atti, documenti ed informazioni;

g) ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

Il sindaco, infine, nella sua attività di organizzazione:

a) propone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute di giunta;

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni, da sottoporre al consiglio in quanto di competenza dell'organo consiliare.

Il sindaco quale ufficiale di Governo:

a) emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) vigila su tutto quanto può interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto;

d) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatogli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

e) adotta ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e ne dà comunicazione preventiva al prefetto;

f) segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 25

Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che nei casi di assenza e impedimento del sindaco lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio, agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili delle relative aree. Ferma restando l'applicazione del comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 142/1990, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati.

Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Art. 26

Cessazione della carica

Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il sindaco e la rispettiva giunta nonché il C.C. cessano dalle cariche in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei componenti il consiglio; la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione (art. 2, comma 1, p. 1 e 2, legge regionale n. 25/00, e errata corrige legge regionale n. 25/2000, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 23 febbraio 2001 n. 8, pag. 75).

La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte (art. 2, comma 2, p. 1, legge regionale n. 25/00).

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27

Struttura degli uffici

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere organizzata secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, improntata a principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e, in particolare, ai seguenti principi:

- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici;

— l'adeguamento del funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza;

— la struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio e rispondente a principi di economicità ed efficienza, con organizzazione in aree funzionali.

Il Comune uniforma la propria attività ai principi di legalità, imparzialità, semplificazione delle procedure e partecipazione.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

L'area funzionale comprende più uffici e servizi, secondo gli appositi regolamenti e le tabelle organiche del personale.

L'ufficio è l'unità organizzativa comprendente più servizi.

Il servizio è l'unità organizzativa comprendente più unità operative omogenee.

Al regolamento è annessa una pianta organica, indicante il numero dei posti di cui dispone l'ente nelle singole aree di attività, distinti per qualifica funzionale, cui corrisponde un livello retributivo, e per figura professionale caratterizzata dalla prestazione lavorativa da svolgere.

Il Comune, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi, tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio (art. 7, legge regionale n. 30/00).

Art. 28

Il direttore generale

Abrogato.

Art. 29

Il segretario generale

Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.

Con apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale, lo svolgimento delle funzioni di segreteria possono essere svolte in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.

Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.

Il segretario, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

Il segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 30

Vice segretario generale

Il vice segretario generale, svolge le funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 31

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggior responsabilizzazione del personale.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento delle titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.

I regolamenti disciplineranno inoltre:

- a) l'organizzazione degli uffici e servizi;
- b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
- c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni rese al comune;
- d) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 32

Mobilità del personale

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore efficienza dei servizi e della permanente qualificazione professionale dei dipendenti, tutto il personale dell'ente, ad esclusione dei capi area, è soggetto alla mobilità interna, anche tra un'area e l'altra sentito l'interessato e acquisito il parere favorevole del capo area di provenienza, nel

rispetto della qualifica funzionale posseduta e delle vigenti disposizioni di legge in materia.

La mobilità interna del personale verrà disciplinata con apposito regolamento.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme che regolano il rapporto di pubblico impiego.

Art. 33

Responsabili aree, uffici e servizi

I responsabili dirigenziali degli uffici e dei servizi verranno individuati con provvedimento sindacale, ai sensi degli artt. 6 della legge n. 127 e successive modifiche e integrazioni, come recepito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/1998, e 13, comma 1, della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche.

Agli stessi, in particolare, sono demandati tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 127/1997 e successive modifiche, come recepito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/1998.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e seguono le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili delle aree, coordinati dal segretario generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economicità.

I funzionari di livello apicale capi aree operano per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche attraverso attività di studio e di proposta.

Esercitano tutti i compiti di gestione ed a loro competono l'attuazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio, quando le stesse non necessitano di deliberazioni attuative della giunta.

I funzionari preposti a ciascuna area sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui sopra.

Il regolamento delle competenze dei burocrati individuerà gli atti di mera esecuzione con rilevanza esterna, la cui adozione è di competenza dei funzionari apicali, definendone i criteri e le modalità.

Ad essi spetta comunque:

- a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, dell'ufficio cui sono preposti;
- b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
- c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza e in attuazione del P.E.G., nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei programmi adottati dal segretario generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione di tutte le iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento

in mobilità e l'attribuzione di mansioni superiori o inferiori e dei congedi;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) il controllo e la verifica sui responsabili dei procedimenti e, in particolare, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) la formulazione di proposte al segretario generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

h) la gestione del personale, l'autorizzazione di missioni, congedi, permessi, recuperi, straordinario secondo le direttive impartite dal segretario e dal sindaco; la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici e la sovrintendenza sugli stessi e sui servizi di livello inferiore operanti nell'ambito del settore di competenza, nei confronti dei quali svolgono, altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvedono inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui al citato decreto legislativo n. 29/1993 e secondo le modalità di cui all'articolo 10, del medesimo decreto legislativo;

i) fornire al segretario generale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi utili per la formulazione della proposta del piano esecutivo di gestione e al ragioniere generale tutti gli altri elementi necessari per la predisposizione del bilancio;

l) la determinazione del contenuto dei contratti, secondo i criteri e nel rispetto delle clausole essenziali indicate nell'atto generale del consiglio;

m) la mera esecuzione di precedenti atti o provvedimenti deliberativi;

n) l'adozione di provvedimenti vincolati e di quelli nei quali possa esercitarsi una mera discrezionalità tecnica, quando il loro contenuto sia conforme ai pareri espressi dagli organi tecnici consultivi;

o) la mobilità del personale, dettata da momentanee esigenze di servizio, all'interno dell'area. Tale potere spetta esclusivamente al capo settore con provvedimento motivato, comunicato al segretario generale;

p) l'emanazione degli atti costituenti dichiarazione, certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e legalizzazioni;

q) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;

r) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;

s) l'emanazione degli atti costituenti esplicitazione di altre attribuzioni ad essi direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

La verifica dei risultati verrà effettuata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni.

I risultati della gestione dovranno essere valutati in relazione ai piani operativi che dovranno contenere l'indicazione dei mezzi finanziari, del personale e delle condizioni lavorative ed ambientali.

L'inerzia e l'inefficienza nell'esecuzione di piani attuativi non occasionali, comprovate e non giustificate, pos-

sono comportare la rimozione da incarichi od il trasferimento ad altro settore.

Tali sanzioni debbono essere irrogate con le garanzie del contraddittorio.

La conferenza dei funzionari capi aree, presieduta dal segretario generale, che svolge prevalentemente, attraverso la stessa, i propri compiti di coordinamento, ha le funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie ed attuative attribuite dal regolamento di organizzazione.

Art. 34

Ufficio di indirizzo e controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta, o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 35

Incarichi direzione aree funzionali

Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità seguenti:

1) Requisiti: possono essere nominati a un incarico con contratto di diritto privato le persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) età minima di 35 anni, sia nel caso di nomina che di incarico.

Il limite massimo di età è stabilito a 50 anni, nel caso di nomina, mentre nell'ipotesi di incarico non si applica nessun limite massimo, fermo restando che l'incarico deve cessare al compimento dell'età, dettata in via generale, per il collocamento a riposo del dirigente generale di ruolo;

c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;

d) qualificata esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce la nomina o l'incarico, fondata sull'esercizio di una libera professione per almeno dieci anni;

e) in alternativa a quanto previsto dalla lettera d), particolare e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

2) Procedura.

a) La nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dal n. 1.

b) Il provvedimento di nomina di conferimento dell'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il curriculum del soggetto prescelto per la nomina o

il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

3) Diritto di accesso.

a) Tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e del regolamento dell'ente.

4) Disposizioni varie.

a) Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

b) Ulteriori modalità e requisiti potranno essere specificati con apposite norme regolamentari.

Art. 36

Collaborazioni esterne

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 37

Corpo di Polizia

1. Per lo svolgimento dei compiti di Polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il Comune si avvale del servizio di Polizia municipale.

2. Il servizio di Polizia municipale dipende funzionalmente dal sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato, che impartisce al comandante del corpo le opportune direttive.

3. Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di Polizia dipendenti dal Comune con quelle degli altri enti locali, con le forze di Polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.

4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il necessario supporto operativo della Polizia municipale nell'assolvimento dei compiti di istituto.

5. Il servizio di Polizia municipale, quando abbia almeno 7 addetti, può essere organizzato in corpo di Polizia municipale.

6. Il comandante del corpo di Polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell'assessore all'uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o al servizio, mentre

dipende gerarchicamente dal direttore o dal segretario generale.

Art. 38

Finalità

1. Il Comune persegue il costante miglioramento del servizio di Polizia locale e detta norme per:

a) promuovere la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della Polizia municipale;

b) promuovere e coordinare gli interventi in materia di protezione civile a mezzo delle forze di Polizia municipale;

c) favorire l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di Polizia municipale;

d) prevedere l'adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto della Polizia municipale.

Art. 39

Vigili di quartiere

1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.

2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vigile di quartiere: collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli uffici; richiede la collaborazione dei cittadini per l'ordine ed il decoro della convivenza civile e per il miglioramento delle condizioni ambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali; vigila per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere; previene e reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambiente, nonché ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.

3. L'ordinamento e l'organizzazione del corpo, le modalità di svolgimento dei servizi, la determinazione dell'organico e le altre funzioni, verranno stabiliti nell'apposito regolamento.

4. Il sindaco, con apposita richiesta, si avvarrà, coordinandolo, del volontariato e di tutte le forze dell'ordine che operano nel territorio.

Art. 40

Ufficio per il controllo economico

È istituito presso la ragioneria generale l'ufficio per il controllo economico interno della gestione che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi, al segretario generale ed ai dirigenti di area funzionale.

L'ufficio suddetto coadiuva il consiglio comunale nei compiti di controllo che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Art. 41

Gestione finanziaria

Le risorse del comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge

n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.

Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.

La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.

Art. 42

Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità; inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.

L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2399 del C.C., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dalle disposizioni di legge.

Art. 43.

Organo di revisione economico-finanziario

Il consiglio comunale, come previsto dall'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nomina un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

La durata in carica, l'incompatibilità, la rieleggibilità sono disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con le esplicitazioni previste nel regolamento di contabilità.

Il compenso annuale è determinato dal consiglio comunale all'atto della nomina per tutta la durata del triennio.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza del revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro 45 giorni dall'evento.

Art. 44

I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/1991, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli E.E.LL., di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.

Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere e preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo la rispettiva competenza, provvede il dirigente dell'ufficio competente.

Gli atti di cui al comma precedente verranno rogati dal segretario generale.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dall'art. 22 legge 8 giugno 1990, n. 142 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

Art. 46

Le istituzioni dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:

- specifica individuazione dei servizi sociali che ne costituiscono il fine istituzionale;
- elezione del consiglio d'amministrazione da parte del consiglio comunale con voto limitato ad uno;
- elezione del presidente da parte del consiglio d'amministrazione nel suo seno;
- efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
- garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
- coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.

Capo IV

FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 47

1. Il Comune di Capo d'Orlando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991,

n. 10, può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.

2. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi, dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta, presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione, con riserva di ratifica da parte degli stessi.

3. La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al primo comma, da parte degli Organi competenti, deve seguire nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.

Capo V DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

1. Il Comune di Capo d'Orlando promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di turismo, di protezione civile, di tutela dei beni culturali ed ambientali, nonché della flora e della fauna presente nel territorio, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Le associazioni dovranno avere sede nel territorio comunale, essere costituite da almeno un anno e rette da uno statuto che sia depositato presso gli uffici comunali preposti; avere svolto, nel territorio comunale e da almeno un anno, iniziative e attività dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, economico, culturale e ricreativo, nell'interesse non solo dei propri associati ma anche della collettività.

3. Il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno alle libere associazioni di cui all'articolo precedente, istituisce, compila, aggiorna annualmente e conserva un registro delle associazioni. Da detto registro sono cancellate le associazioni inattive da due anni.

4. Al citato registro potranno accedere quanti lo richiederanno, sempreché siano in possesso dei requisiti di cui al superiore comma 2.

Si presume l'esistenza dei citati requisiti per le associazioni di interesse nazionale o regionale.

5. Le associazioni e le organizzazioni iscritte nel registro esercitano il diritto di partecipazione e sono ammesse a consultazioni nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.

6. Per la prima istituzione del registro sarà emanato un apposito bando pubblico con cui verrà fissato un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

7. Il Comune, compatibilmente con le esigenze di bilancio e previo riconoscimento della utilità dei progetti presentati, potrà erogare contributi alle associazioni iscritte nel registro.

Le associazioni, per beneficiare dei citati finanziamenti, dovranno presentare domanda al sindaco, corredata da un progetto finalizzato e dettagliato, entro e non oltre il termine indicato dall'amministrazione comunale.

Il Comune stipulerà apposita convenzione scritta con tali associazioni.

8. Annualmente il Comune pubblica l'elenco delle associazioni che abbiano ricevuto finanziamenti e l'entità degli stessi.

Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinarne il funzionamento, al fine di garantirne un diretto collegamento tra il Comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti.

La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre trenta giorni della richiesta; devono, altresì, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

9. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali e di categoria, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali, in occasione della trattazione di argomenti inerenti:

- l'approvazione del bilancio di previsione;
- il piano regolatore generale;
- il piano commerciale;
- i piani urbanistici e del traffico;
- interventi che incidono particolarmente sull'assetto del territorio e sulla tutela e conservazione dei beni ambientali, paesaggistici, storici e culturali sanciti negli obiettivi programmatici;
- decisioni che implicano ricadute sul tessuto economico e sociale, in particolare per i settori commerciale, turistico, artigianale ed agricolo.

Art. 49

Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 47 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale.

Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta motivata.

Apposito regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.

Art. 50

Iniziativa popolare

Salvo le espresse riserve di legge possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e

con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore la 20% della popolazione residente al 31 dicembre dall'anno precedente, fermo restando il quorum di cui al precedente art. 6. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno un'età non inferiore agli anni 18.

Dalla data di presentazione, l'organo competente non può tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.

La proposta, verificata da parte del segretario generale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Sono escluse dall'iniziativa popolare le seguenti materie:

- a) imposte, tasse, tributi, bilancio;
- b) espropri per pubblica utilità;
- c) designazioni, nomine, o questioni concernenti persone;
- d) annullamenti, revoche o abrogazioni di atti amministrativi;
- e) disciplina giuridica del personale;
- f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Art. 51

Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/1991 ed individuerà i responsabili del procedimento (legge regionale n. 30/00).

La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.

Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 7, portatori di interessi diffusi e, inoltre, regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.

In particolare saranno tenute presenti le disposizioni sulla tenuta e gestione degli archivi comunali e sulla con-

sultabilità degli atti, contenute nel D.P.R. n. 1409/63 e nel D.P.R. n. 854/75.

Art. 52

Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali.

Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.

I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.

Art. 53

Pari opportunità

Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, è tenuto ad adoperarsi per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

A tal fine, previa consultazione con gli organismi di cui all'art. 25 della citata legge, sarà demandato al regolamento stabilire condizioni e forme per attuare questo principio.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta nonché negli enti, aziende e consulte.

Art. 54

Diritto di udienza

1. Ai cittadini, nonché ai rappresentanti di enti, associazioni di cui all'art. 25 del presente statuto, aventi la

sede della propria attività nel territorio comunale, viene riconosciuto il diritto di udienza.

2. Gli stessi potranno chiedere di essere ricevuti dal sindaco o dagli assessori, dai funzionari dagli stessi delegati o responsabili del procedimento, per illustrare, rispettivamente, problematiche proprie o dei propri rappresentati.

3. Il regolamento disciplinerà i modi e i termini con i quali dovrà assicurarsi il diritto di udienza.

4. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla formulazione della stessa, salvo i casi di rappresentata urgenza, e di essa dovrà essere redatto apposito verbale.

Il predetto verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale, così come le eventuali proposte consegnate o formulate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento.

Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare l'audizione degli interessati al procedimento amministrativo.

Art. 55

Referendum

1. Con deliberazione del consiglio comunale, o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini elettori del Comune, è indetto referendum popolare consultivo, anche con quesiti a carattere propositivo o abrogativo, su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.

3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.

4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del consiglio comunale ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
- b) personale del Comune e delle aziende speciali od istituzioni;
- c) bilanci, tributi e finanza;
- d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
- e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- g) P.R.G.;
- h) regolamento del consiglio comunale.

5. Il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, consistente nella verifica della regolarità della presentazione e delle firme, dell'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti punti e nel riscontro della comprensibilità del quesito referendario, viene affidato ad una commissione composta dal segretario generale, dal dirigente dell'ufficio elettorale, dal difensore civico. Alle operazioni può assistere il presidente del comitato promotore del referendum.

Ultimata la verifica, ed entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale.

6. Il consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione

della data. Nel caso in cui il consiglio comunale si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini.

Detto regolamento potrà prevedere i periodi dell'anno in cui dovranno tenersi le consultazioni popolari.

8. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

9. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del consiglio comunale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

I referendum consultivi non possono avere luogo in concomitanza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 3, legge regionale n. 30/00), né nei trimestri immediatamente antecedenti o susseguenti alle stesse.

10. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi.

Art. 56

Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per l'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 150/2009, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare l'attività, le prestazioni e le performance di tutto il personale (valutazione del personale);
- monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
- monitorare la qualità e l'efficienza dei servizi (carta dei servizi).

Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

- siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
- le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
- siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
- la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;

— le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale;

— garantire l'informazione e la trasparenza dell'attività di monitoraggio e di valutazione.

Art. 57

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 58

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, di progetti o di programmi di intervento di interesse comunale o sovra comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il sindaco promuove, partecipa e conclude accordi di programma, accordi fra pubbliche amministrazioni, protocolli di intesa.

Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatici sono approvati dalla giunta comunale. Quando assumono trattasi di nuova programmazione o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.

Per verificare la possibilità degli accordi, il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo di programma, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Gli accordi possono prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli

scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

Art. 59

Osservatorio per la campagna elettorale

È istituito presso il Comune un osservatorio per la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco.

L'Osservatorio ha lo scopo di vigilare sul corretto svolgimento della campagna elettorale da parte dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale o di sindaco e sul rispetto della normativa che disciplina la competizione elettorale. I candidati, eletti alla carica di consigliere comunale o di sindaco, dovranno presentare alla segreteria del Comune, nel termine di giorni trenta dal loro insediamento, una dichiarazione, resa sul proprio onore, delle spese sostenute per la campagna elettorale con l'indicazione delle forme di pubblicità utilizzate e delle fonti di eventuali contributi ricevuti. L'Osservatorio redigerà una relazione, da trasmettere nei successivi trenta giorni al presidente del consiglio comunale, per essere portata a conoscenza di tale consesso. La composizione dell'Osservatorio e le modalità del suo funzionamento saranno determinate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 60

Norme transitorie

I regolamenti previsti dallo statuto saranno emanati entro un anno dalla sua approvazione.

Nell'adozione dei predetti regolamenti il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità, prima dell'inizio del relativo procedimento, per raccogliere le proposte di cittadini, enti ed associazioni.

Il primo comma dell'articolo 19 del presente statuto troverà applicazione dalle prossime elezioni comunali.

Art. 61

Disposizioni finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente dopo essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti (art. 1, legge regionale n. 30/00).

2. Se necessario, la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

3. I regolamenti, previsti dal presente statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle norme restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto medesimo.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL NISI - AREA DELLE TERME

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, ed Ali Terme".

2. L'Unione dei comuni disciplinata dal presente statuto è denominata "Unione dei comuni della Valle del Nisi - Area delle Terme".

3. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema regionale e nazionale delle autonomie locali.

4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2

Scopo e finalità

1. È scopo dell'Unione determinare condizioni di sviluppo socio-economico ed imprenditoriale mediante l'individuazione di linee strategiche di programmazione e pianificazione territoriale. In particolare, nel rispetto dei p.r.g. dei singoli comuni e con valore di indirizzo, l'Unione individua un'area strategica complessiva che comprende l'intero territorio costituito dai tre comuni all'interno della quale si dovranno definire le grandi scelte strategiche. Nell'ambito dell'area strategica complessiva sarà individuata, inoltre, anche in considerazione della prossima realizzazione dello svincolo autostradale, un'area di sviluppo locale adiacente il torrente di Fiumedinisi, all'interno della quale verranno stabilite, previo adeguati studi di fattibilità e valutazioni di incidenza ed impatto ambientale, le linee guida di indirizzo strategico territoriale alle quali seguiranno le successive conseguenti prescrizioni esecutive e/o attuative.

2. I comuni costituenti l'Unione individuano nel territorio adiacente e circostante la vallata del torrente Nisi la soluzione più funzionale e sostenibile per accrescere la dotazione di infrastrutture atte ad ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, e per incentivare la possibilità di investimenti pubblici e privati al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati e contribuire così al superamento degli squilibri sociali dei comuni aderenti.

3. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione territoriale, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio. Nello specifico, per quanto riguarda la programmazione territoriale, l'Unione promuoverà delle linee di indirizzo strategico territoriale, mettendole in relazione con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Le linee di indirizzo strategico territoriale, come sopra elaborate, saranno sottoposte alla ratifica dei consigli comunali interessati che si devono pronunciare entro trenta giorni.

4. Per quanto riguarda l'area strategica, per come individuata al superiore comma 1 dell'art. 2, l'Unione potrà redigere delle prescrizioni esecutive che saranno soggette ad approvazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

5. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata tutte le funzioni e servizi di competenza delle amministrazioni locali.

Art. 3

Obiettivi

1. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

2. Sono obiettivi dell'Unione:

- la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini;
- l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso razionale delle risorse, improntate a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale dei comuni aderenti.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri enti pubblici.

2. L'Unione adegua, altresì, la propria azione per il perseguimento dell'integrazione delle comunità che la costituiscono.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi promossi e/o gestiti dall'Unione medesima.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che nell'ambito dei proventi propri di cui ai commi precedenti, attraverso le contribuzioni e/o finanziamenti di Regione, Provincia, Unione europea ed altri enti pubblici e soggetti privati singoli o associati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all'Unione assicurano la dotazione finanziaria dell'ente attraverso trasferimenti effettuati

in misura eguale e stabilite annualmente nell'ambito del bilancio di previsione approvato dal consiglio dell'Unione.

5. Nella fase di avvio della costituenda Unione dei comuni aderenti dovranno garantire complessivamente con uguale ripartizione, quantomeno la seguente dotazione finanziaria:

€ 45.000,00 per l'anno 2010 ed € 30.000,00 per l'anno 2011.

La predetta dotazione finanziaria è finalizzata a garantire il funzionamento della struttura amministrativa e la redazione del piano strategico e degli altri strumenti di pianificazione territoriale.

6. I comuni aderenti devono, se necessario, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione ai trasferimenti di cui al comma 4.

Art. 6

Patrimonio

1) Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dalle opere realizzate sull'area strategica descritta all'art. 2, comma 1, del presente statuto;
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente trasferiti dai comuni aderenti;
- c) donazioni o trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo da soggetti singoli o associati, pubblici o privati.

Art. 7

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la propria sede legale ed amministrativa presso il comune di Fiumedinisi, il quale destinerà gratuitamente a tal fine appositi locali.

2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione. Tali sedi operative vengono individuate dalla giunta dell'Unione.

3. Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

4. Successivamente, non appena ne ricorreranno le condizioni, la sede dell'Unione verrà trasferita nel territorio descritto al comma 1 dell'art. 2.

5. L'Unione è dotata di un proprio stemma e del gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal consiglio dell'Unione.

6. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del presidente dell'Unione.

Art. 8

Durata e recesso

1. L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla sua adesione, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure ed i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie.

3. La delibera di recesso deve essere approvata dal comune recedente e deve essere notificata al presidente dell'Unione ed agli altri comuni entro il 31 marzo.

4. Il recesso, come esercitato con le modalità di cui al comma 3, è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla notifica al presidente dell'Unione ed agli altri comuni.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi, fermo restando il diritto del comune recedente di usufruire dei beni patrimoniali che ha contribuito a realizzare prima del recesso.

6. Il recesso non deve recare documento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continueranno ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

7. Le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal presidente dell'Unione, dal sindaco del comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo, nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina. Nell'ipotesi che il presidente dell'Unione sia il sindaco del comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione e la carica di presidente viene assunta dal sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla giunta dell'Unione.

Art. 9

Adesioni

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione del comune di Ali. Territorialmente ricadente nella vallata del Nisi - Area delle Terme, qualora ne avvenga richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali degli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

4. È data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione.

Art. 10

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 del presente statuto, quando il cinquanta per cento più uno dei consigli dei comuni aderenti abbiano deliberato di recedere dall'Unione con le procedure ed i quorum funzionali richiesti dalla legge per le modifiche statutarie.

2. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle delibere consiliari. In tale periodo il consiglio dell'Unione ne prende atto e ne dà comunicazione a tutti i comuni aderenti.

3. Il presidente pro-tempore dell'Unione, entro trenta giorni dall'efficacia delle delibere dei consigli comunali, nomina un esperto di diritto amministrativo che assume

le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, compresi i beni patrimoniali di cui all'art. 6.

4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. In caso di scioglimento, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo vi provvede il commissario liquidatore.

Titolo II COMPETENZE

Art. 11 *Funzioni*

1. I comuni, con delibera dei rispettivi consigli comunali, possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali con le modalità e tempi stabiliti dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.

Art. 12 *Procedimento per l'esercizio delle competenze*

1. L'esercizio delle competenze è disposto con deliberazione del consiglio dell'Unione.

2. Detta deliberazione dovrà chiaramente indicare:

- a) le competenze che si intendono immediatamente attivare;
- b) la decorrenza dell'esercizio;
- c) le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.

3. L'individuazione delle competenze che dovrà esercitare l'Unione è effettuata in sede di conferenza dei servizi formata dai responsabili dei servizi in questione dei rispettivi comuni, dai segretari comunali, dalla giunta dell'Unione e presieduta dal presidente dell'Unione. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi comunali.

4. A seguito dell'esercizio delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi comprese le fasi dell'accertamento e della riscossione.

Titolo III ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Art. 13 *Organi dell'Unione*

1. Sono organi dell'Unione: il consiglio dell'Unione e il presidente del consiglio dell'Unione, il presidente della giunta dell'Unione e la giunta dell'Unione.

Art. 14

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci; ai componenti del consiglio e della giunta, compreso il presidente, non compete alcuna indennità, né gettone di presenza.

Art. 15

Garanzia di rappresentanza

1. Le quattro cariche più rappresentative dell'Unione, presidente e vice presidente della giunta dell'Unione nonché presidente e vice presidente del consiglio dell'Unione, dovranno essere ripartite in modo da garantire la eguale rappresentatività dei comuni aderenti.

Capo I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 16

Composizione, elezione e durata

1. Il consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio dell'Unione è composto da cinque rappresentanti di ogni consiglio comunale di ciascun comune aderente.

3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere nel suo seno i cinque rappresentanti, di cui due della minoranza consiliare, scelti tra i propri componenti entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione ovvero entro 30 giorni dalla data di insediamento dei rispettivi organi consiliari di appartenenza.

4. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e comunque non oltre 30 giorni.

5. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario può essere componente del consiglio.

6. Il consiglio dell'Unione è validamente costituito e può svolgere le proprie funzioni quando almeno i 2/3 dei propri componenti siano stati regolarmente eletti dai rispettivi consigli comunali.

Art. 17

Organizzazione del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il consiglio, contestualmente alla approvazione del proprio regolamento di funzionamento, istituirà delle commissioni permanenti, temporanee o speciali per favorire il migliore svolgimento delle funzioni del consiglio stesso. I componenti delle commissioni sono nominati tra i consiglieri.

La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia spetterà alle minoranze.

Art. 18

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio definisce l'indirizzo politico dell'Unione, esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il consiglio approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il rendiconto annuale.

In particolare, nelle materie di competenza dell'Unione ed in quelle alla stessa trasferite dai comuni associati il consiglio adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) la convalida dei propri componenti;
 - b) regolamenti riguardanti il proprio funzionamento nonché la disciplina di funzioni ed i servizi trasferiti dai comuni associati;
 - c) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale ed i pareri da rendere in materia;
 - d) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci di previsione annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) le convenzioni con la Provincia, con la comunità montana e con comuni non facenti parte dell'Unione nonché la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g) istituzione, definizione compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - h) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - i) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) l'ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - k) la disciplina dei propri tributi e delle proprie entrate, ove previsti dall'ordinamento giuridico;
 - l) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali e può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

4. Il consiglio, quale organo di rappresentanza della comunità dell'Unione, nel caso di questioni di rilevante interesse pubblico e comunque connessi allo sviluppo e promozione del territorio, viene informato a cura del presidente e del presidente dell'Unione di quanto è a conoscenza dell'amministrazione.

5. Il consiglio può tenere sedute aperte per audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi diffusi o comitati e singole persone su questioni di interesse collettivo.

6. Il presidente è tenuto a rispondere agli atti ispettivi e le richieste dei consiglieri dell'Unione entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria dell'Unione dei comuni.

Art. 19

Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

2. Per i consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il presidente del consiglio dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative di assenza tutte le motivazioni atte a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 20

Ufficio di presidenza del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il presidente del consiglio ed il vicepresidente del consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente statuto.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed, in prima votazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri dell'Unione, mentre, in seconda votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Unione. In caso di parità di voti dovrà essere preferito il consigliere più anziano di età.

3. Una volta eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

4. Il presidente ed il vicepresidente nella prima fase di avvio dell'Unione dei comuni durano in carica cinque anni; successivamente la durata della carica sarà pari ad anni tre.

5. Il presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere, per accertamento della causa di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedi-

mento anche del vicepresidente, il consiglio dell'Unione è presieduto dal componente più anziano di età .

Art. 21
Adunanze

1. Il consiglio è convocato:
- su iniziativa del presidente del consiglio dell'Unione;
- su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri;
- su richiesta del presidente della giunta dell'Unione.

2. La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta dell'Unione.

3. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

4. Il presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni (gg. 15) dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno 5 giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno 3 giorni lavorativi prima della data di convocazione.

6. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione e le relative proposte di deliberazione siano messe a disposizione di ciascun consigliere almeno 10 ore prima dell'orario di convocazione dell'adunanza consiliare.

7. Il consiglio dell'Unione è validamente convocato con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun componente mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
- c) telegramma;
- d) raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri.

9. Il consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

10. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.

11. Le sedute del consiglio, di regola, sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

Capo II
LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 22
Il presidente della giunta

1. La giunta dell'Unione nella sua prima seduta elegge il presidente della giunta dell'Unione.

2. La presidenza della giunta dell'Unione compete, a turno, a ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti e, nella prima fase di avvio dell'Unione dei comuni, avrà durata pari a cinque anni; successivamente la durata della carica sarà pari ad anni tre.

3. Il presidente della giunta dell'Unione cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza e mozioni di sfiducia; quest'ultima che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e votata con appello nominale dai quattro quinti dei consiglieri assegnati, viene disciplinata dalla normativa vigente.

4. Il Presidente:

- rappresenta l'Unione;
- convoca e presiede la giunta dell'Unione;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della giunta dell'Unione;
- garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
- svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al sindaco, compatibili con la natura dell'Unione;
- relaziona annualmente sull'attività svolta al consiglio dell'Unione.

5. Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.

6. I provvedimenti amministrativi tipici del presidente dell'Unione sono le ordinanze e i decreti.

7. Il presidente ha competenza residuale per le materie non espressamente attribuite dal presente statuto ad altri organi.

Art. 23
Il vicepresidente della giunta

1. Il vice-presidente è nominato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente statuto, dal presidente della giunta entro cinque giorni dal suo insediamento e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento o decadenza del presidente e del vice-presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente della giunta più anziano di età.

Art. 24
La giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dai sindaci pro-tempore dei comuni associati.

2. La giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la

presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. La giunta dell'Unione è validamente convocata con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun componente mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
- c) telegramma;
- d) raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La giunta dell'Unione può deliberare anche su argomenti che non siano stati preventivamente posti all'ordine del giorno se tutti i componenti presenti lo consentano all'unanimità.

5. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione; nel caso in specie il commissario non potrà ricoprire la carica di presidente.

Art. 25

Competenze della giunta dell'Unione

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, definisce ed attua gli indirizzi generali adottati dal consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo.

2. La Giunta predispone:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la relazione previsionale e programmatica annuale;
- il rendiconto di gestione;
- i piani ed i programmi;

La giunta inoltre:

- approva i regolamenti organizzativi dell'Unione;
- autorizza il presidente dell'Unione a stare in giudizio ed a transigere;
- adotta tutti gli altri atti che siano riservati dalla legge alla giunta municipale dei comuni.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Principi

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche ed amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L'Unione persegue anche il principio della trasparenza amministrativa e, pertanto, tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell'Unione devono essere trasmessi ai comuni aderenti.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, trasparenza ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Detto regolamento è approvato dalla giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 28

Segretario - Direttore generale

1. Il presidente sceglie il segretario tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.

2. Il segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

3. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal presidente dell'Unione.

4. Il presidente, previa deliberazione della giunta dell'Unione, può nominare anche un direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Art. 29

Deliberazioni - Determinazioni - Ordinanze - Decreti

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti, sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e in quello degli altri comuni aderenti per un periodo di giorni quindici (gg. 15).

2. Le deliberazioni, se non dichiarate immediatamente esecutive, diventano esecutive dopo il 10° giorno (gg. 10) dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.

3. Le determinazioni, le ordinanze e i decreti sono immediatamente esecutive.

Art. 30

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed, in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V parte prima del decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo V
CONTABILITÀ

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i comuni.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 32

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo VI
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 33

Principi generali

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza e controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- b) controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 34

Organo di revisione dei conti

1. Il revisore dei conti svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile ed è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per il revisore degli enti locali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi, può presentare relazione e documenti al consiglio dell'Unione.

3. L'organo di revisione può assistere alle sedute della giunta se invitato. Su invito del presidente del consiglio può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del consiglio.

Art. 35

Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario dell'Unione. Il controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

2. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 36

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dalla giunta che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori, la frequenza delle rilevazioni sono disciplinati dal regolamento.

Titolo VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37

Consultazione

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza per il territorio ed i cittadini dell'Unione, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia delle quali può tenere conto in sede di adozione del provvedimento.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'Amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali, e di categoria, altre associazioni o esperti.

Art. 38

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

1. L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo privilegiato per l'individuazione ed il raggiungimento dei propri scopi, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. Apposito regolamento disciplinerà modalità e tempi per l'esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Art. 39

Referendum consultivo

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

- a) dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;
- b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza dei consiglieri;
- c) dal 15% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere il quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni (gg. 60) dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum consultivo è approvato qualora il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei cittadini partecipanti alla consultazione.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente dell'Unione, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 40
Statuto e regolamenti

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. La giunta dell'Unione, fatti salvi i regolamenti di competenza del consiglio, presenta al consiglio, per l'approvazione, i regolamenti di attuazione dello statuto entro sei mesi dal proprio insediamento.

Art. 41

Procedura di approvazione

1. Il presente statuto è approvato dai consigli dei comuni aderenti con le procedure previste dall'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione siciliana.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei comuni aderenti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali in Sicilia.

5. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione con le procedure ed i quorum funzionali richiesti dalla legge per le modifiche statutarie, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione con le medesime procedure.

Art. 42

1. Fino a quando l'Unione non individuerà le figure del segretario, del revisore dei conti e dei responsabili degli uffici amministrativi, le rispettive funzioni saranno svolte dalle figure in servizio presso il comune capofila con il supporto dei rispettivi uffici.

Il presente statuto è stato approvato:

- 1) dal comune di Fiumedinisi, con delibera del consiglio n. 83/2010 del 29 novembre 2010;
- 2) dal comune di Nizza di Sicilia, con delibera del consiglio n. 47/2010 del 21 dicembre 2010;
- 3) dal comune di Ali Terme, con delibera del consiglio n. 85/2010 del 20 dicembre 2010.

(2011.19.1518)014

STATUTO DEL COMUNE DI COLLESANO (Provincia di Palermo)

Modifica

Lo statuto del comune di Collesano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 1996. Successivamente il nuovo testo dello statuto è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002.

Nel supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 30 aprile 2004 è stata pubblicata la modifica all'art. 52, comma 3, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 134/2003.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 18 agosto 2006 - parte prima - è stata pubblicata la modifica che abrogava il Capo II "Difensore civico" del Titolo III dall'art. 51 al 58 dello statuto, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 9/2006.

Il consiglio comunale, con delibera n. 13 del 5 aprile 2011, ha integrato il Capo I "Principi generali" degli articoli 4 bis e 4 ter dello statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 100 del 23 ottobre 2001.

Art. 4 bis
Beni comuni

1. Il comune riconosce nell'acqua e nell'aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico commerciale. L'acqua e l'aria vanno salvaguardati e sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica devono essere pubbliche e di tipo partecipativo da parte della comunità.

2. Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

3. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati, nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 4 ter
Gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. La gestione del servizio idrico integrato, nonché l'uso e la proprietà della rete, devono essere pubblici e di competenza del comune.

3. Il comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri comuni, avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico di riferimento.

4. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti, ove previsto per legge, e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

(2011.22.1662)014

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 2,20

